

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 22 aprile 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgietti, Giovanardi, Kessler, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Angela Napoli, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rodeghiero, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soda, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Berlusconi, Berselli, Bono, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgietti, Giovanardi, Kessler, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rodeghiero, Rotondi, Paolo Russo, Santelli,

Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soda, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 21 aprile 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BELLILLO: « Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti interventi a favore delle auto d'epoca » (4904);

FILIPPO DRAGO e LUCCHESI: « Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario » (4905);

TUCCI: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » (4906);

COLUCCI ed altri: « Disposizioni per la commemorazione dell'ottantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti » (4907);

MONTECCHI e MAGNOLFI: « Introduzione dell'articolo 448-bis del codice civile in materia di estinzione del diritto agli alimenti » (4908);

CALZOLAIO: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 » (4909).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge RUZZANTE ed altri: « Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura » (1483) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pistone.

La proposta di legge REALACCI ed altri: « Istituzione del servizio civile obbligatorio per le giovani ed i giovani » (3748) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rosato.

La proposta di legge costituzionale GERARDO BIANCO e ROTONDI: « Elezione di una Assemblea per la riforma della Costituzione » (4289) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fanfani.

La proposta di legge MILIOTO ed altri: « Disposizioni per la prevenzione di infortuni causati dalla ingestione accidentale di sostanze tossiche in locali di somministrazione di alimenti e bevande » (4749) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fallica.

Ritiro di sottoscrizioni ad una proposta di legge.

I deputati Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni e Ranieri, in data 19 aprile 2004, hanno comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:

KESSLER ed altri: « Norme di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri » (4246).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

GARNERO SANTANCHÈ ed altri: « Incentivi per favorire l'elezione di donne al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati, al Parlamento europeo e ai consigli regionali » (4839) *Parere della V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VII Commissione (Cultura):

BIANCHI CLERICI e ERCOLE: « Disposizioni per l'aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza » (4868) *Parere delle Commissioni I e V.*

XIII Commissione (Agricoltura):

ZANETTA ed altri: « Disposizioni in materia di alienazione di terreni gravati da usi civici » (4856) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro delle comunicazioni.

Il ministro delle comunicazioni, con lettera del 13 aprile 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea MOLINARI ed altri n. 9/4489/223, accolto in parte come raccomandazione dal Governo nella seduta dall'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernente misure finalizzate a promuovere i servizi postali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera del 15 aprile 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea BIELLI n. 9/4447/85, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2003, concernente misure a favore delle persone anziane non autosufficienti.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 16 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1998, n. 444, la relazione in ordine agli immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi di cui alla citata legge, agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali **(364)**.

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 maggio 2004. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 6 maggio 2004.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante atto di indirizzo per la definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004 **(365)**.

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 maggio 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad

interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 21 aprile 2004, pagina 8, prima colonna, sostituire le righe dalla ventitree-

sima alla venticinquesima, con le seguenti: 2006, eventualmente adottando in tale prospettiva, ai fini ...

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 21 aprile 2004, pagina 22, prima colonna, trentacinquesima riga, dopo il nome: Barbieri, aggiungere il seguente: Mereu.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2004, N. 72, RECANTE INTERVENTI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE TELEMATICA ABUSIVA DI MATERIALE AUDIOVISIVO, NONCHÈ A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE E DELLO SPETTACOLO (4833)

(A.C. 4833 – Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4833 – Sezione 2)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere cinematografiche e assimilate).

1. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e suc-

cessive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di *file* fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere; ».

« *a-bis*) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; ».

2. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *2-bis*. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di *file* fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1500, nonché con la confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un gior-

nale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo.

2-ter. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 2-bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma ».

3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter e di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.

4. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, i fornitori di connettività e di servizi comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.

5. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero dell'autorità giudiziaria, per le violazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di connettività e di servizi pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai siti o a rimuovere i contenuti segnalati.

6. I fornitori di connettività e di servizi che abbiano avuto effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fatti-specie di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), e all'articolo 174-ter, commi 2-bis e 2-ter, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad informarne il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'autorità giudiziaria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. Per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni relative alle attività cinematografiche e allo spettacolo).

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente alle quali sia stata depositato presso la competente direzione generale, il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto, con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8 ».

2. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2004, sono finalizzate, nel limite di 90 milioni di euro, all'applicazione del comma 1 ed alle esigenze, anche di funzionamento, del settore dello spettacolo.

3. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di finanziamenti.

ARTICOLO 3.

(Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo « Arcus S.p.a. »).

1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i limiti di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata l'aliquota del tre per cento prevista dall'articolo 60 della citata legge n. 289 del 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa.

2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il programma degli interventi da finanziare con le risorse di cui al medesimo comma 1. Tale programma può ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.

3. Con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma

1, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo « Arcus S.p.a. », ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

4. All'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, dopo le parole: « Ministro per i beni e le attività culturali », sono inserite le seguenti: « , di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

ARTICOLO 4.

(Interventi nei settori dei beni e delle attività culturali e dello sport).

1. Per interventi nel settore dei beni e delle attività culturali e dello sport è autorizzata la spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2004, di 16 milioni di euro per l'anno 2005 e di 25 milioni di euro per l'anno 2006.

2. È assegnato a Cinecittà Holding S.p.a. un contributo straordinario per spese di investimento di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

3. È assegnato alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia un contributo straordinario per spese di investimento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e possono essere direttamente effettuati da soggetti o istituzioni proprietari, possessori e detentori dei beni, od organizzatori di eventi, ai quali sono assegnate le relative risorse.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2004, a 20 milioni di euro per l'anno 2005 e a 25 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-

2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4833 – Sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – *(Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno).* – 1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, è corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilità, contiene altresì l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Le relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunica-

zioni, sulla base di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 71-*sexies*, 71-*septies* e 174-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonché quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni.

2. Al comma 1 dell'articolo 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto".

3. Al comma 2 dell'articolo 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;".

4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.

5. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, i prestatori di servizi della società dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.

6. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero dell'autorità giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della società dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli arti-

coli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.

7. I prestatori di servizi della società dell'informazione che siano venuti a conoscenza della presenza di contenuti idonei a integrare le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, provvedono a informarne con immediatezza il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'autorità giudiziaria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

8. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 10.000.

9. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte”;

b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

“h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore”.

10. All'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare

alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa” ».

All'articolo 2:

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi”;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima

normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente ad esse sia stato depositato presso la competente direzione generale il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1994, concernente "Norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in favore del cinema", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto, con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8";

b) al comma 8, dopo le parole: "decreto legislativo" sono inserite le seguenti: "non hanno natura regolamentare e" »;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « e della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus S.p.a." »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"ART. 24. — (Contributi dello Stato).
— 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata

alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare. Tali criteri decorrono dal 1° gennaio 2005.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi:

a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;

b) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività di ciascuna delle fondazioni sulla base degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale ai sensi dell'articolo 17, anche con riferimento al volume dell'attività produttiva ed allo spazio riservato alle giovani generazioni di artisti;

c) misura degli investimenti destinati alla promozione del pubblico, anche attraverso un'idonea politica dei prezzi, nonché alla formazione del pubblico giovanile;

d) grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale;

e) valutazione degli organici artistici, tecnici ed amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali e le voci dei relativi costi sono previamente definiti con il decreto di cui al comma 1, tenendo conto della peculiarità dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e di laboratori di costruzione sceno-tecnica;

f) valutazione della entità della partecipazione dei privati al patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione.

3. Il principio di cui al comma 2, lettera b), dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di standardizzazione di costi e di determinazione degli indicatori di rilevazione.

4. Il principio di cui al comma 2, lettera d), dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di

rilevazione definiti in sede convenzionale. A tale fine le fondazioni hanno l'obbligo di presentare annualmente al Ministro per i beni e le attività culturali una dettagliata relazione circa lo stato di raggiungimento degli obiettivi concordati.

5. Gli elementi indicati dal comma 2, lettera f), sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 25.

6. La percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota di cui al comma 1, è determinata ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo.

7. Per l'anno 2004 sono validi i criteri di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 giugno 1999, n. 239".

3-ter. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di cui al comma 1 è assegnato un contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2008, la Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche" ».

Nel titolo, le parole: « materiale audiovisivo » sono sostituite dalle seguenti: « opere dell'ingegno ».

(A.C. 4833 – Sezione 4)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno).

Al comma 6, sostituire le parole: Su richiesta del Dipartimento della pubblica

sicurezza del Ministero dell'interno ovvero con le seguenti: A seguito di provvedimento.

1. 101. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 6, sopprimere le parole: del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.

1. 64. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Magnolfi, Giulietti, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 6, sostituire le parole da: ai contenuti dei siti fino alla fine del comma con le seguenti: ai siti qualora essi non contengano informazioni a servizi di riconosciuta pubblica utilità, o a rimuovere gli specifici contenuti segnalati dall'amministrazione giudiziaria.

1. 22. Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.

Al comma 6, sostituire le parole: ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi con le seguenti: al contenuto di un servizio al quale assicurano l'accesso.

1. 65. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Magnolfi.

Al comma 6, sopprimere le parole: ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.

1. 66. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Magnolfi, Giulietti, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Folena.

Sopprimere il comma 7.

1. 53. Bulgarelli, Folena.

(Approvato)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I fornitori dei servizi della società dell'informazione che abbiano avuto conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), e all'articolo 171, comma 1, lettere f-bis) e f-ter), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono immediatamente a rimuovere le informazioni illecite o a disabilitarne l'accesso. Successivamente, non oltre le settantadue ore dal momento in cui hanno preso conoscenza dei fatti sopra descritti, i fornitori dei servizi medesimi comunicano agli organi di polizia giudiziaria le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.

1. 54. Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.

Al comma 7, sostituire le parole da: della società fino alla fine del comma con le seguenti: alla società dell'informazione sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

1. 40. Chiaromonte, Grignaffini, Lolli, Carli, Capitelli, Martella, Giulietti, Sasso, Tocci, Magnolfi.

Al comma 7, sostituire le parole da: venuti a conoscenza fino a: ovvero con le seguenti: a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un proprio destinatario del servizio, provvedono a informare con immediatezza.

1. 67. Grignaffini, Chiaromonte, Lolli, Carli, Capitelli, Martella, Giulietti, Sasso, Tocci, Magnolfi.

Al comma 7, dopo le parole: venuti a conoscenza della aggiungere la seguente: ipotetica.

1. 55. Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.

Al comma 7, sopprimere le parole: con immediatezza.

1. 68. Magnolfi, Chiaromonte, Grignaffini, Lolli, Carli, Capitelli, Martella, Giulietti, Sasso, Tocci.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove i prestatori di servizi della società dell'informazione fossero venuti a conoscenza della presunta violazione tramite e-mail, sono autorizzati ad usare lo stesso mezzo per dare attuazione all'obbligo di informazione.

1. 58. Magnolfi, Grignaffini, Folena.

Sopprimere il comma 8.

1. 41. Chiaromonte, Grignaffini, Lolli, Carli, Capitelli, Martella, Giulietti, Sasso, Tocci, Magnolfi, Folena.

Al comma 8 sostituire il secondo periodo con il seguente:

Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

1. 69. Grignaffini, Chiaromonte, Lolli, Carli, Capitelli, Martella, Giulietti, Sasso, Tocci, Magnolfi.

(Testo modificato nel corso della seduta)

(Approvato)

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 50.000 a euro 250.000 con le seguenti: 10.000 a euro 50.000 euro.

- 1. 56.** Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone, Magnolfi.

Sopprimere il comma 10.

- 1. 70.** Grignaffini, Chiaromonte, Giulietti, Capitelli, Carli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Magnolfi, Folena.

ART. 3.

(Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo « Arcus S.p.a. »).

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e dei trasporti, aggiungere le seguenti: sentito il parere delle competenti Commissioni di Camera e Senato.

- 3. 10.** Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma.

- 3. 100.** La Commissione.

(Approvato)

ART. 4.

(Interventi nei settori dei beni e delle attività culturali e dello sport).

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le attività celebrative inerenti il cinquantenario della conquista del K2 sono stanziati 550 mila euro per l'anno 2004. I contributi sono erogati agli enti organiz-

zatori, in Italia e in Pakistan, su deliberazione di un Comitato composto da tre saggi nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e per i beni e le attività culturali.

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'onere previsto dal comma 4-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio per 100 mila euro, al Ministero delle politiche agricole e forestali per 150 mila euro, al Ministero degli affari esteri per 100 mila euro, al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per 100 mila euro, al Ministero per i beni e le attività culturali per 100 mila euro.

- 4. 1.** Osvaldo Napoli, Garagnani, Lolli, Rositani, Butti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata la spesa di 450 mila euro per l'anno 2004, quale contributo per le attività celebrative inerenti il cinquantenario della conquista del K2. Il contributo è erogato agli enti organizzatori, in Italia e in Pakistan, su deliberazione di un Comitato composto da tre saggi nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per i beni e le attività culturali.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'onere previsto dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 450 mila euro per

l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. 101. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 4833 – Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare, compatibilmente alla normativa dell'Unione europea ed agli indirizzi nazionali in materia di albi professionali, le opportune iniziative per istituire un apposito elenco degli organizzatori, produttori, agenti di spettacolo presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali.

9/4833/1 Carlucci, Rositani, Bianchi Clerici.

(Testo modificato nel corso della seduta)

La Camera,

premesso che:

l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge in esame prevede uno stanziamento straordinario di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 a favore di Cinecittà Holding Spa;

l'Istituto Luce, società del succitato gruppo pubblico cinematografico, svolge un ruolo strategico per il servizio pubblico cinematografico,

impegna il Governo

ad intervenire presso il gruppo pubblico cinematografico, affinché l'Istituto Luce sia dotato delle risorse necessarie al pieno soddisfacimento dei suoi compiti istituzionali.

9/4833/2 Rositani, Carlucci, Chiaromonte, Colasio.

(Testo modificato nel corso della seduta)

La Camera,

premesso che:

con la legge 16 ottobre 2003, n. 291, all'articolo 2, è stata istituita la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo, « Arcus spa » allo scopo di sostenere e promuovere progetti e investimenti per i beni e le attività culturali e lo sport, fornendo il supporto di propri finanziamenti a progetti e iniziative di investimento predeterminati;

la legge prevede che l'istituzione della suddetta Società avvenga con atto unilaterale del Ministro per i beni e le attività culturali e con un capitale sociale di 8 milioni di euro interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze;

al capitale sociale possono partecipare le regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici o privati attraverso l'acquisto di azioni di nuova emissione e per un importo non superiore al 60 per cento del capitale sottoscritto dallo Stato;

la legge stabilisce, inoltre, che per la costituzione del capitale sociale della Società Arcus spa gli 8 milioni di euro necessari vengano reperiti nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2003;